



Si comunica pertanto che il Conservatore come stabilito dal citato articolo, ha provveduto con determinazione n. 311 del 16.06.2022, allegata al presente atto, a disporre l'iscrizione dello scioglimento senza liquidazione di codesta società.

Alla luce di quanto sopra, qualora codesta società risulti ancora operativa, si invita a provvedere entro 60 gg. dall'affissione all'Albo della Camera di commercio della presente comunicazione, a trasmettere all'indirizzo pec regimp@vr.legalmail.camcom.it formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, nonché a presentare al Registro delle Imprese gli atti di cui si è omesso il deposito e/o l'iscrizione, nelle seguenti forme e modalità, a seconda della fattispecie:

- deposito dei bilanci omessi tramite presentazione del modello B;
- comunicazione e/o aggiornamento dell'attività denunciata qualora non corrispondente a quella svolta
- iscrizione dell'atto notarile di conversione del capitale sociale in euro, tramite modello S2;
- deposito elenco soci aggiornato: **modello S** indicando per ciascun socio, in aggiunta ai dati anagrafici e alla partecipazione posseduta, anche il domicilio e i versamenti effettuati sulla singola quota. Va inoltre indicato nel quadro note del modello S la seguente dicitura *"dichiarazione ai sensi dell'art. 16 co.12 undecies della L. 2/09"*.

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione degli adempimenti di cui sopra, si invita a consultare le istruzioni pubblicate sul sito camerale.

Decorso il citato termine di 60 giorni, senza che codesta società abbia presentato quanto sopra richiesto, l'Ufficio Registro Imprese provvederà alla **cancellazione della società, previa verifica delle condizioni richieste dalla legge**.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata, ai sensi di legge, mediante pubblicazione all'Albo Camerale on-line della Camera di Commercio di Verona, per la durata di 60 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avendo accertato l'inesistenza di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo riferibile a codesta società.

La presente comunicazione, unitamente all'elenco delle società interessate ed alla Determinazione di iscrizione dello scioglimento senza liquidazione n. 311/22 del è altresì pubblicata



sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Verona (www.vr.camcom.it), nella sezione del "registro imprese".

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare una email al seguente indirizzo:
registroimprese@vr.camcom.it

Distinti saluti.

Area Anagrafe e Registri

Il Dirigente

(Dott. Pietro Scola)

Firmato da:
SCOLA PIETRO
Motivo:

Allegati: Determinazione n. 311/2022; elenco società di capitali

Data: 14/07/2022 15:06:13

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.

DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

ENTE MITTENTE

Descrizione PA: CCIAA_VERONA

Descrizione AOO: Area Organizzativa Generale

Ufficio: 3.1.1 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Email: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

DATI SEGNATURA PROTOCOLLO

Codice PA: cciaa_vr

Codice AOO: AOO1-CCIAA_VR

Registro Protocollo: CVRRP

Tipo Protocollo: Uscita

Numero Protocollo: 0039424

Data Protocollo: 18/07/2022 16:52:11

ID Documento: GDOC5_D_18228690

Impronta: 1886AD2E42C52D0FA4DE7B25E559FC85015A3C846492FB48653146F19DA18013

OGGETTO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO CAUSA DI SCIOLIMENTO EX ART. 40 C.2 D.L. 76/2020
(CAPITALE SOCIALE IN LIRE)

MITTENTE / DESTINATARI

Registro Imprese VR

ALLEGATI

311.pdf: DETERMINAZIONE 311

311 elenco società.pdf: 311 elenco società
segnatura: segnatura

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 16/06/2022

Provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione società di capitali ai sensi della Legge 120/2020. (Capitale sociale in lire)

Il Conservatore del Registro delle Imprese,

- visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto in particolare il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni approvato con DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare il Titolo IV affronta il tema delle "Semplificazioni in materia d'impresa, Ambiente e Green Economy" ;
- visto l'art. 40 comma 2 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d'ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione ove l'inattività e l'omissione si verifichino unitamente a una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell'iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
 - l'omessa presentazione all'ufficio Registro Imprese di dichiarazione contenente l'elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell'entrata in vigore della Legge 2/2009 art. 16;
- visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;



- considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e successive modifiche ed integrazioni, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;
- tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- vista la propria precedente Determinazione n. 52 del 28 gennaio 2022, con cui sono state formalizzate le modalità di notifica delle comunicazioni relative ai procedimenti di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40 del D.L. 76/2020;
- vista, altresì, la direttiva del Conservatore n. 4 del 28 dicembre 2021 che definisce le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio ai sensi del citato art. 40 del D.L. 76/2020,

DETERMINA

- a) di iscrivere nel Registro delle imprese lo scioglimento senza liquidazione delle società indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione che, ne forma parte integrante e sostanziale, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire;
- b) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all'Albo camerale, per la durata complessiva di 7 (sette) giorni continuativi, avendo accertato che nessuna delle imprese indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo PEC valido ed attivo;
- c) di dare atto che, avverso la presente Determinazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- d) di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale avendo accertato, come sopra

precisato, che nessuna delle società indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo PEC valido ed attivo;

- e) di assegnare, contestualmente all'affissione, che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati;
- f) di pubblicare la presente Determinazione unitamente all'elenco delle società interessate e la comunicazione di avvio del procedimento, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese".

Il Conservatore
del Registro delle Imprese
(*Dott. Pietro Scola*)

Allegato: elenco imprese

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.

CANCELLAZIONI EX ART. 40 D.L. 76/20 (no bilanci/cap.in lire)

Pos. Nr.	Denominazione, sede	REA
1	MASTIN SCALA SPA	REA 70192
2	LEASEFACTOR ITALIA SPA	REA 174242
3	ZMAG INTERNATIONAL	REA 198561
4	ETA E BETA SRL PROGETTI	REA 204322
5	NAMAL TRANS SRL	REA 232579
6	R.J.S.IMPORTS ITALIA SRL	REA 251437
7	CENTRO SERVIZI	REA 290819
8	PENTAGONO GROUP S.A.	REA 292109

